

COMUNICATO STAMPA

**Sentenza della Commissione tributaria di Milano  
su atti sottoscritti da funzionari delegati  
Nessun collegamento con la sentenza della Corte costituzionale**

In riferimento ad alcune errate notizie di stampa apparse oggi, si precisa che la Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 3222/25/15, non ha annullato l'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate in quanto sottoscritto da un funzionario incaricato di funzioni dirigenziali decaduto per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37.

La Commissione, nella sua decisione, ha invece rilevato la nullità dell'atto in quanto "*sottoscritto da soggetto non dotato di nona qualifica funzionale*", ritenendo non provata, in questo singolo giudizio, l'appartenenza del funzionario che ha sottoscritto l'atto alla carriera direttiva (*ex nona qualifica funzionale*). Attualmente alla carriera direttiva appartiene il personale di terza area funzionale non dirigente, che può essere delegato dal capo ufficio a firmare gli atti tributari come previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Si segnala a tal proposito che la Commissione tributaria provinciale di Gorizia, con decisione n. 63/01/2015, ha ritenuto che la sentenza della Corte costituzione del 17 marzo 2015, n. 37 "*non debba comportare affatto la caducazione (nullità)*" degli atti impugnati.

**Roma, 22 aprile 2015**